

Bruxelles, 16 settembre 2022
(OR. en)

12497/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0248(NLE)**

PECHE 325

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 settembre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 422 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 422 final.

All.: COM(2022) 422 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2022
COM(2022) 422 final

2022/0248 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e
la Repubblica di Maurizio (2022-2026)**

RELAZIONE

B1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio è stato firmato il 21 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014 per un periodo di sei anni. L'accordo, tacitamente rinnovabile, è tuttora in vigore. Il più recente protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che copriva un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, vale a dire dalla data della firma, intervenuta l'8 dicembre 2017, è scaduto il 7 dicembre 2021.

Una proroga di sei mesi del protocollo, concordata mediante scambio di lettere tra l'Unione europea e Maurizio, è stata firmata il 5 aprile 2022.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e tale paese. Al termine dei negoziati, il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo

Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 18, vale a dire la data in cui viene firmato da entrambe le parti.

La presente proposta ha l'obiettivo di ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE interessati.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Obiettivo principale del nuovo protocollo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Maurizio. Il nuovo protocollo consentirà alle parti di cooperare più strettamente alla promozione di una politica sostenibile della pesca, in linea con l'obiettivo della conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell'UE, favorirà uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio e agevolerà gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Il nuovo protocollo, che garantisce possibilità di pesca per i pescherecci dell'UE nelle acque di Maurizio, si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dall'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2017-2021) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni.

¹ Adottate nel corso della 3813^a sessione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 28 settembre 2021. https://www.consilium.europa.eu/media/52134/st12320-en21_edited.pdf

Il protocollo garantisce le seguenti possibilità di pesca:

- 40 pescherecci con reti a circuizione
- 45 pescherecci con palangari di superficie.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'UE in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

L'UE e Maurizio sono parti dell'accordo provvisorio firmato il 29 agosto 2009 che ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La negoziazione di un nuovo protocollo è in linea con il quadro per un accordo di partenariato economico che prevede la cooperazione tra le parti nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca, con riferimento alla pesca marittima, alla pesca nelle acque interne e all'acquacoltura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2021 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2017-2021 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Maurizio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo.

La valutazione del protocollo 2017-2021 ha concluso che esso integrava altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo ai pescherecci dell'UE di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Ha concluso altresì che esso veniva incontro alle necessità dei portatori di interessi dell'UE in quanto garantiva agli armatori dell'UE un accesso prevedibile a una zona di pesca produttiva con abbondante presenza di specie bersaglio. L'accesso alle acque di Maurizio garantisce ai pescherecci dell'UE con palangari aventi base a La Réunion l'opportunità di estendere le zone di pesca alle acque limitrofe. Le attività della flotta tonniera dell'UE nelle acque di Maurizio e oltre nell'Oceano Indiano

hanno generato un notevole e positivo impatto economico per Maurizio e il contributo finanziario dell'UE è risultato sostanzialmente in linea con le possibilità di pesca oggetto di sfruttamento. Per quanto riguarda il sostegno settoriale, la valutazione ha segnalato ritardi nell'attuazione del programma, rilevando che un futuro programma di sostegno settoriale dovrebbe ambire, in via prioritaria, a rafforzare la capacità di Maurizio di conformarsi ai suoi obblighi internazionali, in particolare quelli relativi alle osservazioni scientifiche, al campionamento delle catture e alle ispezioni nei porti. Un futuro programma di sostegno settoriale potrebbe inoltre contribuire a sviluppare il settore nazionale della pesca, mediante il sostegno ai pescatori artigianali e lo sviluppo di un segmento semindustriale. La valutazione ha raccomandato di destinare parte dei finanziamenti disponibili all'assunzione di un assistente tecnico esterno con il compito di coordinare e facilitare l'attuazione del programma di sostegno settoriale.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner commerciale e fornitore di prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'UE.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, come pure l'amministrazione della pesca e la società civile di Maurizio. Consultazioni sono state tenute anche in seno al Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e Maurizio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post da predisporre conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

- **Diritti fondamentali**

Il protocollo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi non appena sia possibile iniziare le attività di pesca contemplate dal protocollo, vale a dire dalla data della firma che ne attiva l'applicazione provvisoria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell'ambito del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE del Consiglio² relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (nel prosieguo "l'accordo").
- (2) Il primo protocollo³ dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) Il secondo protocollo⁴ dell'accordo stabiliva, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.
- (4) Un accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e Maurizio è stato autorizzato con decisione (UE) 2022/614 del Consiglio⁵, che proroga fino al 4 ottobre 2022 l'applicazione dell'ultimo protocollo.
- (5) Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.

² Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

³ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

⁴ Decisione (UE) 2018/754 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2022/614 del Consiglio dell'11 febbraio 2022 riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio ST/5656/2022/INIT, (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 43)

- (6) A seguito dei negoziati il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo (nel prosieguo "il protocollo") per un periodo di quattro anni.
- (7) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/.. [DG inserire nota a piè di pagina] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva⁶.
- (8) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione dello stesso.
- (9) Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (10) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data,
- (11)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio (2022-2026) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- (1) 40 pescherecci con reti a circuizione
- Spagna: 22 pescherecci
 - Francia: 16 pescherecci
 - Italia: 2 pescherecci
- (2) 45 pescherecci con palangari di superficie
- Spagna: 12 pescherecci
 - Francia: 29 pescherecci
 - Portogallo 4 pescherecci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [...].

⁶ Decisione (UE) 2022/... del Consiglio, del ... 2022, relativa a ... (GU C [...] del [...], pag. [...]).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente